



REGOLAMENTO

per i trasporti militari delle cose
sulle Ferrovie dello Stato
(esclusi quelli a bagaglio)

Edizione ufficiale a cura del Ministero
dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

DECRETO INTERMINISTERIALE N. 2691 DEL 20 FEBBRAIO 1973

relativo all'approvazione del nuovo

*« Regolamento per i trasporti militari delle cose
sulle Ferrovie dello Stato » (esclusi quelli a bagaglio)*

REPUBBLICA ITALIANA

**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER I TRASPORTI
E PER L'AVIAZIONE CIVILE**

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER IL TESORO

Visto il Regio Decreto Legge 25 gennaio 1940, n. 9 convertito nella Legge n. 674 del 13 maggio 1940 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Interministeriale n. 2796 del 4 febbraio 1949 con il quale è stato approvato il « Regolamento per i trasporti militari delle cose sulle Ferrovie dello Stato » e successive modificazioni;

Vista la Relazione n. C.ME.1.513/R.T.M./36 del 24 gennaio 1973 della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato - Servizio Commerciale e del Traffico;

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nell'Adunanza n. 8 del 20 febbraio 1973;

D E C R E T A

Art. 1.

È approvato il nuovo « Regolamento per i trasporti militari delle cose sulle Ferrovie dello Stato (esclusi quelli a bagaglio) », quale risulta nel testo allegato al presente Decreto.

Art. 2.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Commerciale delle Ferrovie dello Stato. Dalla stessa data cesserà di avere vigore il testo del « Regolamento per i trasporti militari delle cose sulle Ferrovie dello Stato » approvato col D.I. n. 2796 del 4 febbraio 1949 e successive modificazioni.

Roma, li 20 febbraio 1973

IL MINISTRO PER IL TESORO
Malagodi

**IL MINISTRO PER I TRASPORTI
E PER L'AVIAZIONE CIVILE**
Bozzi

INDICE

CAPO PRIMO

§ 1. — Applicabilità del Regolamento	Pag. 1
§ 2. — Norme per l'eseguimento dei trasporti	» 1
§ 3. — Effettuazione dei trasporti	» 1
§ 4. — Reciprocità di servizio fra le Autorità delle Forze Armate dello Stato	» 1
§ 5. — Documenti per l'eseguimento dei trasporti	» 2

CAPO SECONDO

§ 6. — Prezzi di trasporto	Pag. 3
§ 7. — Modi di pagamento	» 3

CAPO TERZO

§ 8. — Norme particolari per determinati trasporti	Pag. 4
a) Quadrupedi	» 4
b) Bardature, attrezzi ed alimenti degli animali	» 4
c) Indicazioni sui documenti di trasporto	» 4
d) Accertamenti da parte degli agenti ferroviari	» 4
§ 9. — Masserizie degli Ufficiali, dei Sottufficiali e dei Militari di truppa. Materiali della Croce Rossa e del Sovrano Ordine Militare di Malta. Attrezzi ed utensili degli armatori	» 5
§ 10. — Veicoli	» 5
§ 11. — Merci pericolose e nocive	» 5
§ 12. — Colli indivisibili di peso eccezionale	» 6
§ 13. — Carri ferroviari speciali dell'Amministrazione militare circolanti sulle proprie ruote	» 6
§ 14. — Treni appositi	» 6
§ 15. — Treni richiesti con ordine di movimento e non utilizzati in tutto o in parte	» 7
§ 16. — Veicoli richiesti per treni ordinari e non utilizzati	» 7
§ 17. — Trasporti con scorta	» 7
§ 18. — Limitazioni di traffico da e per la Sardegna, via traghetto F.S.	» 8

CAPO QUARTO

§ 19. — Disposizioni particolari in caso di guerra	Pag. 9
a) Trasporti con scorta	» 9
b) Trasporti senza scorta	» 9
c) Altri trasporti	» 9

CAPO QUINTO

§ 20. — Reclami	Pag. 10
§ 21. — Rilievi	» 10

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1 — Norme per il trasporto di fulminato di mercurio in massa allo stato di annegamento.	Pag. 13
ALLEGATO N. 2 — Richiesta Mod. C per il trasporto dei quadrupedi, delle merci, dei veicoli, ecc., appartenenti alle Amministrazioni militari e per il trasporto di mas- serizie, ecc., di proprietà di Militari	» 15

CAPO PRIMO

Applicabilità del Regolamento

§ 1. — Il presente Regolamento è applicabile ai trasporti di cose (esclusi i bagagli), di pertinenza delle Amministrazioni dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di Finanza, del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, del Corpo degli Agenti di Custodia, nonché della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Ordine Militare di Malta allorchè siano mobilitati per esigenze di guerra (1).

È altresì applicabile a quei trasporti che il personale delle Amministrazioni stesse esegue in conto particolare dietro esibizione di apposite richieste, rilasciate dalle Amministrazioni dalle quali dipende nei casi e con le modalità indicate dal presente Regolamento.

Norme per l'eseguimento dei trasporti

§ 2. — Alle spedizioni contemplate nel presente Regolamento sono applicabili le « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato » nonché tutte le altre norme vigenti, in quanto non sia disposto diversamente dal Regolamento medesimo.

Effettuazione dei trasporti

§ 3. — I trasporti militari si possono eseguire in servizio interno, cumulativo italiano, di corrispondenza ed in servizio internazionale (2).

Reciprocità di servizio fra le Autorità delle Forze Armate dello Stato

§ 4. — È consentito che nei luoghi ove mancano Autorità di una Amministrazione militare interessata al trasporto provvedano le Autorità di altra Amministrazione militare ivi esistente.

(1) Le Amministrazioni suddette possono spedire in base al presente Regolamento anche i loro materiali da consegnare temporaneamente a Ditte o Enti privati per essere trasformati, perfezionati o riparati, nonché materiali destinati a formare oggetto di studi, indagini o ricerche, la cui esecuzione sia disposta nell'esclusivo interesse militare.

Similmente possono munire le Ditte o Enti di cui è cenno, dei documenti necessari per la spedizione dei materiali da restituire ad Enti militari dopo trasformati, perfezionati o riparati o di quelli che a titolo di saggio vengono spediti agli Enti militari medesimi per conoscenza delle prove o dei risultati conseguiti in occasione, come sopra, di studi, indagini o ricerche.

Nei casi suddetti, sui documenti di trasporto relativi alle spedizioni dei materiali, debbono risultare, mediante apposita annotazione debitamente firmata dall'Autorità che rilascia i documenti stessi, il preciso motivo del trasporto, gli estremi del contratto per l'esecuzione del lavoro di trasformazione, perfezionamento o riparazione o l'attestazione che l'invio, nei casi motivati da studi, indagini o ricerche, sia unicamente determinato da finalità d'interesse militare.

Nel caso di acquisti, il trasporto potrà essere eseguito soltanto dopo che sia intervenuto il collaudo e l'accettazione dei materiali.

Per le vendite, i materiali non possono fruire della tariffa militare in quanto si deve intendere che la consegna all'acquirente avvenga presso i magazzini delle Amministrazioni suindicate ove essi si trovano al momento in cui ne viene conclusa la cessione.

(2) Le linee attualmente ammesse al servizio cumulativo italiano e al servizio di corrispondenza sono quelle risultanti dal punto 4° in Appendice alle « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato ».

Documenti per l'eseguimento dei trasporti

§ 5. — Per ogni spedizione deve essere presentato il prescritto documento di trasporto (1).

Unitamente al documento di trasporto suindicato deve essere presentata per ogni spedizione, una richiesta mod. C conforme al modello di cui all'allegato n. 2 al presente Regolamento. Detta richiesta deve essere allegata al predetto documento sul quale lo speditore deve riportarne gli estremi.

Se la spedizione concerne cose e quadrupedi al seguito della truppa, è sufficiente una sola richiesta mod. C ed un solo documento di trasporto, ma deve essere contemporaneamente comprovato che trattasi di movimento collettivo (2).

Le richieste mod. C devono essere firmate, sotto la propria responsabilità, dall'Ufficiale più elevato in grado dell'Ente che richiede la spedizione, e cioè dal Comandante del corpo o reparto distaccato, o capo dell'ufficio mittente. È pur tuttavia consentito che il medesimo, quando abbia notevole complessità di funzioni, possa, con disposizione permanente, delegare tale firma ad un Ufficiale o ad un Funzionario dipendente. In tal caso l'incaricato della firma ne assume tutte le relative responsabilità e firmerà « per il Comandante » ovvero « per il Direttore », come se questi fosse assente od impedito.

Le dette richieste possono essere anche firmate dai Comandanti di stazione o da Autorità superiori dell'arma dei Carabinieri. Possono altresì essere firmate dai capi posto di stazioni semaforiche, radiotelegrafiche e meteorologiche.

Per gli appartenenti al corpo degli agenti di P. S. le richieste debbono essere rilasciate dalla Direzione Generale della P. S., oppure a firma dei Prefetti o dei Questori.

Le richieste, munite del bollo d'ufficio (3), devono essere redatte in modo indelebile e non devono presentare raschiature; le diciture, le firme e le impronte dei bolli debbono essere leggibili.

Le eventuali correzioni ed aggiunte devono essere convalidate dall'Autorità militare con la firma e il bollo.

Le richieste mod. C, in bianco, debbono essere custodite dalle Autorità che le hanno in consegna e le relative matrici debbono essere conservate per un biennio.

(1) Tale documento (che non può concernere che un solo mittente ed un solo destinatario) deve presentarsi in semplice esemplare per i trasporti sulle linee F.S. Per le spedizioni in servizio cumulativo devono essere presentati tanti esemplari del documento di trasporto quante sono le Amministrazioni interessate.

Ai soli effetti del numero degli esemplari del documento di trasporto da presentare dagli speditori per l'effettuazione dei trasporti in servizio cumulativo, sono del pari da considerare alla stregua delle stazioni F.S. anche le stazioni e gli scali delle Ferrovie Concesse, delle Tramvie e delle Società di navigazione aderenti al Controllo comune.

Le Ferrovie e le Società di navigazione aderenti al Controllo comune sono contrassegnate con un asterisco nell'elenco riportato nel « Prontuario dei Servizi cumulativi italiani per i trasporti delle cose ».

(2) Se il corpo o il reparto di corpo deve modificare l'itinerario di un trasporto al seguito delle truppe già incominciato, e non è in grado di presentare la nuova richiesta mod. C, il Comandante rilascia provvisoriamente una domanda manoscritta che deve essere sostituita il più presto possibile con i documenti regolari.

(3) Se l'ufficio è sprovvisto di bollo, deve essere praticata, sulla richiesta stessa, apposita annotazione. Le richieste hanno validità di due mesi dalla data del rilascio; scaduto detto termine le stesse dovranno essere rinnovate.

CAPO SECONDO

Prezzi di trasporto

B.C. 9/24
§ 6) - Le tasse di porto dovute per ogni spedizione sono quelle previste per i trasporti ordinari e simultaneamente dalle "Condizioni e Tariffe per trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato". Per i trasporti in servizio cumulativo e in servizio di corrispondenza le tasse di porto sono computate in base alle norme stabilite dal "Prodotto dei servizi cumulativi italiani per i trasporti delle cose" e dal "Prodotto dei servizi di corrispondenza per i trasporti delle cose".

Modi di pagamento

§ 7. — Il pagamento delle tasse di porto, dei diritti accessori e di ogni altra somma dovuta in dipendenza dei trasporti, può essere eseguito:

- in partenza (porto affrancato) o in arrivo (porto assegnato);
- in conto corrente, quando esistano speciali accordi.

(1) Per i detti trasporti, la riduzione è subordinata alla presentazione della richiesta mod. C sulla quale l'Autorità militare che la rilascia dovrà dare esplicita attestazione che il decesso del militare è avvenuto in servizio e per cause di servizio.

Per i viaggi delle persone che accompagnano il feretro l'Autorità militare è tenuta ad indicare sulla richiesta medesima, nei limiti consentiti dalle norme in vigore presso i singoli vettori, il nome e il cognome delle persone che accompagnano la salma.

CAPO TERZO

Norme particolari per determinati trasporti

§ 8. — a) Quadrupedi: sono ammessi i cavalli, i muli, gli asini ed i cani (1) delle Amministrazioni militari e di tutte le altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato.

b) Bardature, attrezzi ed alimenti degli animali.

Nei carri in cui sono caricati gli equini è ammesso il trasporto gratuito delle bardature e degli oggetti di scuderia relativi a ciascun capo trasportato; nei carri in cui sono caricati i cani è ammesso il trasporto gratuito degli attrezzi di contenzione e di governo relativi a ciascun capo trasportato.

È ammesso, inoltre, il trasporto gratuito degli alimenti necessari per la nutrizione degli animali durante il viaggio. La quantità degli alimenti che risulta non consumata all'atto della riconsegna e che eccede i 100 kg. per spedizione va soggetta alla tassazione in base al presente Regolamento.

La normale utilizzazione dei carri non deve essere in alcun caso impedita dal carico delle bardature, degli oggetti di scuderia, degli attrezzi e degli alimenti; ove per questi occorresse l'impiego di un altro carro, l'Amministrazione ferroviaria avrà diritto alle tasse di porto a tariffa militare, anche per le quantità di cui sopra, ammesse gratuitamente.

c) Indicazione sui documenti di trasporto.

Gli alimenti ed i colli contenenti le bardature, gli oggetti di scuderia degli equini, nonché gli attrezzi di contenzione e di governo dei cani debbono essere sempre dichiarati dal mittente per quantità e qualità sui medesimi documenti di trasporto che servono per le spedizioni degli animali cui le bardature, gli attrezzi e gli alimenti, hanno attinenza.

Quando nel carro siano stati caricati alimenti, bardature ed attrezzi di scuderia, non dichiarati sui documenti di trasporto e si riscontra poi che il peso eccede il limite di peso di cui alla lettera b) del presente paragrafo, l'eccedenza viene tassata col doppio del prezzo di trasporto a tariffa intera. Ove poi si accerti che gli oggetti caricati non siano di pertinenza dei quadrupedi per i quali si effettua il trasporto, sarà dovuto il triplo del prezzo di trasporto a tariffa intera.

d) Accertamenti da parte degli agenti ferroviari.

Il vettore ha in ogni caso diritto di far aprire i colli in cui sono riposti gli oggetti di cui al presente paragrafo per accertarne il contenuto.

Ad evitare contestazioni postume, le stazioni devono verificare scrupolosamente la qualità e la quantità delle cose caricate assieme ai quadrupedi e, riscontrando irregolarità, dovranno compilare il prescritto verbale di accertamento.

(1) I cani possono essere trasportati anche in piccole partite, purché rinchiusi in gabbie o ceste reticolate, con l'alimento necessario per la durata del viaggio.

**Masserizie degli Ufficiali, dei Sottufficiali e dei Militari di truppa (1).
Materiali della Croce Rossa e del Sovrano Ordine Militare di Malta.
Attrezzi ed utensili degli armaioli.**

§ 9. — Sono ammessi al trasporto:

a) gli effetti e le masserizie degli Ufficiali in servizio permanente effettivo, degli Ufficiali mutilati od invalidi di guerra, di qualsiasi categoria, trattenuti oppure riassunti in servizio presso le Amministrazioni militari, degli Ufficiali richiamati dal congedo, eccetto quelli di complemento non provvisti di pensione a carico dello Stato per servizi militari, dei Cappellani militari preposti per l'assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato, nonché dei Sottufficiali e militari di truppa di cui al regolamento per il trasporto delle persone e rispettive famiglie, quando muovano per trasferimento definitivo, per cessazione dal servizio temporanea o definitiva e per richiami in servizio, e, per le famiglie, anche per la morte del proprio capo, semprechè il trasporto delle masserizie abbia luogo entro due anni dal trasferimento, dalla cessazione dal servizio, dal richiamo in servizio o dalla morte del capo di famiglia;

b) gli effetti e le masserizie degli Ufficiali in aspettativa per infermità provenienti dal servizio, durante il tempo in cui rimangono in tale posizione, quando essi debbano trasferire la propria residenza per ragioni di cura o di famiglia;

c) il materiale della Croce Rossa e del Sovrano Ordine Militare di Malta, spedito per conto ed a spese delle Amministrazioni militari. A comprova di ciò le richieste mod. C, riguardanti i materiali di cui al presente comma, devono essere convalidate dalla Amministrazione militare che autorizza il trasporto dei materiali stessi;

d) gli attrezzi e gli utensili degli armaioli e degli allievi armaioli, nei limiti rispettivamente di q. 400 e 200.

V e i c o l i

§ 10. — Sono ammessi:

a) i veicoli di proprietà delle Amministrazioni militari. Tale proprietà risulta dalle iscrizioni regolamentari apposte ai veicoli stessi e, in mancanza di queste, da opportuna dichiarazione che deve essere fatta sulle richieste di spedizioni dagli Enti militari responsabili. Negli stessi veicoli possono essere caricati esplosivi con l'osservanza delle disposizioni previste dal paragrafo 11;

b) i veicoli di proprietà degli Ufficiali Generali e degli Ammiragli, nonché quelli della Croce Rossa e del Sovrano Ordine Militare di Malta spediti per conto ed a spese delle Amministrazioni militari.

Merci pericolose e nocive

§ 11. — Il trasporto delle merci pericolose e nocive si effettua con l'osservanza delle vigenti disposizioni (Allegato n. 7 alle « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato » e Allegato I alla « Convenzione Internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia - RID »).

(1) Per masserizie si intendono i mobili, gli oggetti che arredano la casa e ciò che serve per l'uso domestico e personale, come stoviglie, utensili da cucina, biancheria, materassi, vestimenti, libri, ecc., dichiarati sgomberi per cambiamento dimora.

Si comprendono nelle masserizie le scorte di combustibile e commestibili in quanto il loro peso complessivo non superi il quinto del peso delle masserizie. Le cose non spedite insieme con le altre masserizie, anche per cambiamento dimora, come pianoforti, materassi, biancheria, ecc., hanno il trattamento tariffario stabilito per ciascuna di esse.

Non fruiscono del trattamento delle masserizie gli animali vivi, i veicoli di qualunque genere, ad eccezione delle carrozzine da bambini e per persone impediti dei velocipedi, delle motociclette e dei motoscooters.

Per il trasporto del fulminato di mercurio in massa, valgono le norme contenute nell'Allegato n. 1 al presente Regolamento.

Colli indivisibili di peso eccezionale

§ 12. — Le spedizioni di piastre di corazzature, grosse bocche da fuoco, caldaie di macchine ed altro materiale di peso eccedente le 30 tonnellate si eseguono con i carri ferroviari speciali delle Amministrazioni militari, menzionati al paragrafo 13.

Quelle di peso eccedente le 40 tonnellate sono, di norma, scortate da una squadra di truppa provvista di attrezzi e di macchine occorrenti per rimuovere eventuali inconvenienti che si dovessero verificare. I militari di scorta dovranno essere muniti di biglietti di corsa semplice a tariffa militare; per gli attrezzi e le macchine sono dovute le tasse di porto competenti in base al presente Regolamento. L'Amministrazione militare deve inoltre rimborsare integralmente all'Amministrazione ferroviaria le spese occorrenti per riparare i guasti eventualmente prodotti alla linea ferroviaria da rottura di assi o svio di carri e quelle per rimettere in circolazione il treno.

I termini di resa per le predette merci sono, di massima, quelli previsti per i trasporti in conto pubblico. Qualora l'Amministrazione militare chieda di ridurre della metà tali termini e le esigenze del servizio ferroviario lo consentano, oppure il trasporto venga effettuato con treno apposito (par. 14), le tasse di porto sono da maggiorare del 50 %.

Carri ferroviari speciali dell'Amministrazione militare circolanti sulle proprie ruote

§ 13. — La tassazione dei carri ferroviari speciali dell'Amministrazione militare viaggiati a vuoto sulle proprie ruote, deve comprendere anche il peso degli attrezzi di dotazione ai carri stessi.

I cannoni, le piastre di corazzatura e le altre cose trasportati sui detti carri debbono essere specificati sul documento di trasporto con l'indicazione del loro peso e per essi è dovuta la tassa sul peso stesso in aggiunta a quella stabilita per il carro vuoto.

I carri vuoti sono custoditi gratuitamente dall'Amministrazione ferroviaria, senza responsabilità di sorta, in determinate stazioni stabilite d'accordo con l'Amministrazione militare.

La lubrificazione è sempre a carico dell'Amministrazione ferroviaria.

Le riparazioni sono fatte a cura e a spese delle Amministrazioni militari. Se queste però lo richiedono, tali riparazioni possono essere eseguite dall'Amministrazione ferroviaria con diritto al rimborso, tranne che si tratti di lavori per i quali l'Amministrazione stessa non abbia i mezzi necessari per provvedervi.

Treni appositi

§ 14. — Mediante preventivi accordi, da prendersi in tempo utile fra le Amministrazioni militari e quella ferroviaria, i trasporti militari di cui al presente Regolamento, si possono eseguire con treni appositi. I treni appositi a resa ordinaria non possono essere richiesti che per gli esplosivi delle categorie 12^a, 13^a e 14^a di cui all'Allegato n. 7 alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato » e le piastre di corazzatura, le grosse bocche da fuoco, le caldaie di macchine e gli altri oggetti di peso eccezionale ed eccedenti la sagoma limite.

Salvo casi eccezionali o d'urgenza, i treni appositi a resa ordinaria si possono però eseguire esclusivamente :

a) per i trasporti di esplosivi su linee o tronchi di linee non serviti da treni merci ordinari, eccetto che tali esplosivi siano contenuti in un solo cofano od in una sola cassa regolamentare, poichè in tal caso le spedizioni possono avere corso anche coi treni misti alle condizioni di cui all'Allegato n. 7 suddetto;

b) per i trasporti dei colli indivisibili di peso eccezionale quando occorranò carri a bilico e le curve della linea da percorrere non consentano l'inoltro dei carri stessi con treni ordinari.

Le linee ed i tronchi di linee suddetti sono periodicamente fatti conoscere alle Autorità militari degli Organi competenti.

Treni richiesti con ordine di movimento e non utilizzati in tutto o in parte

§ 15. — Se un trasporto per il quale sia stato richiesto un treno apposito non dovesse più eseguirsi in tal modo, l'Amministrazione militare deve informare immediatamente quella ferroviaria, alla quale sarà dovuto il compenso fisso:

a) di L. **8.000** se, all'atto del ricevimento dell'avviso di sospensione del treno apposito, questo fosse in corso di allestimento e sempre quando tale avviso non sia stato dato almeno 36 ore (1) prima dell'ora che era stata fissata per la partenza del treno;

b) L. **16.000** se il treno si trovasse già preparato nella stazione di partenza.

Se, effettuandosi il treno, rimanessero inutilizzati più di tre dei veicoli richiesti ed approntati, sarà dovuto all'Amministrazione ferroviaria, per ogni veicolo in più dei tre, un compenso di L. **845** per ogni carro o bagagliaio a due o tre assi e di L. **950** per ogni carro o bagagliaio a 4 assi, con un massimo complessivo di L. **16.000**.

Se un determinato numero di veicoli occorrente per un treno programmato con ordine di movimento dovesse — dietro richiesta — essere tenuto a disposizione dell'Autorità militare per un certo tempo, sarà dovuto all'Amministrazione ferroviaria un compenso di L. **306** per ogni carro o bagagliaio a due o tre assi e di L. **700** per ogni carro o bagagliaio a quattro assi. Tale compenso è dovuto per ogni 24 ore indivisibili, computate dalle ore 0 (zero) del giorno successivo a quello per il quale il materiale è stato richiesto dall'Autorità militare (2).

Veicoli richiesti per treni ordinari e non utilizzati

§ 16. — Se un trasporto, per il quale è stato già dato l'avviso per essere eseguito, dietro ordine di movimento, con treno ordinario, venisse sospeso o dovesse essere effettuato soltanto in parte, l'Amministrazione militare dovrà informare immediatamente quella ferroviaria e sarà tenuta al pagamento del compenso di L. **845** per ogni carro o bagagliaio a due o tre assi e di L. **950** per ogni carro o bagagliaio a 4 assi, con un massimo complessivo di L. **16.000** per tutti i veicoli posti a sua disposizione che rimanessero inutilizzati qualora, all'atto del ricevimento dell'avviso, detti veicoli fossero già stati aggiunti al treno di partenza (se i veicoli stessi fanno parte della scorta della stazione); ovvero, sempre quando il predetto preavviso non pervenga almeno dodici ore (3) prima della partenza, nel caso in cui i veicoli dovessero essere inviati da altra stazione (2).

Trasporti con scorta

§ 17. — I trasporti di mezzi di combattimento, di automezzi, nonché di alcuni materiali speciali possono, ogni qualvolta richiesto dai Comandi militari, essere scortati da proprio personale.

(1) Per il computo di dette 36 ore, si intende che queste debbano decorrere dall'ora di ricevimento — da parte della stazione di partenza — dell'avviso di sospensione del trasporto.

(2) I compensi fissi indicati nei paragrafi 15 e 16 vanno riscossi insieme con le altre tasse ed esposti sui normali documenti di trasporto tutte le volte che i treni appositi ed ordinari hanno luogo, anche se effettuati in parte.

(3) Per il computo di dette 12 ore s'intende che queste debbano decorrere dall'ora di ricevimento — da parte della stazione di partenza — dell'avviso di sospensione o di riduzione del trasporto.

Indipendentemente da ogni eventuale responsabilità penale e civile derivante dal verificarsi di fatti dannosi durante l'esecuzione dei trasporti, l'Amministrazione militare si assume tutti gli oneri di carattere finanziario per risarcimento danni in conseguenza della morte e del ferimento del personale comandato di scorta al trasporto stesso.

Il personale di scorta dovrà essere munito di biglietti di corsa semplice a tariffa militare.

Limitazioni di traffico da e per la Sardegna, via traghetto F. S.

§ 18. — In relazione alla limitata potenzialità del servizio di traghetto esistente fra i porti di Civitavecchia e Golfo Aranci, il traffico merci a carro completo è regolato e disciplinato da apposita graduatoria di precedenza, il cui limite di applicazione è stabilito in rapporto all'entità dei trasporti aventi titolo di precedenza.

Per i trasporti di merci non ammesse, competente a decidere è il Servizio Movimento F. S., al quale vanno indirizzate, da parte delle Autorità militari interessate, le eventuali richieste di autorizzazioni in deroga.

CAPO QUARTO

Disposizioni particolari in caso di guerra

§ 19. — Nel caso di mobilitazione, per il trasporto di cose vanno in vigore le seguenti disposizioni particolari che sono operanti per tutto il periodo decorrente dal primo giorno di mobilitazione, indicato come tale nell'ordine relativo, fino alla data della cessazione dello stato di guerra fissata nel relativo decreto o, in mancanza, fino a quando venga dato apposito avviso dalle Autorità militari o di Governo del ritorno allo stato normale.

Durante il periodo suaccennato i trasporti direttamente richiesti dalle Autorità militari si distinguono in trasporti con scorta, senza scorta e altri trasporti.

a) *Trasporti con scorta.*

I trasporti con scorta sono effettuati senza responsabilità diretta dell'Amministrazione ferroviaria e possono effettuarsi o con treni speciali o con veicoli aggiunti ai treni ordinari. Nell'un caso e nell'altro basterà la semplice richiesta della Autorità militare, comunque fatta.

Per l'esecuzione dei trasporti stessi l'Amministrazione militare corrisponderà all'Amministrazione ferroviaria il compenso fissato per asse-chilometro, che sarà determinato di comune accordo fra i Ministeri della Difesa e dei Trasporti, d'intesa con il Ministero del Tesoro, al momento opportuno.

L'Amministrazione militare anticiperà all'Amministrazione ferroviaria un primo acconto calcolato nella misura del 90 % dell'ammontare presunto dei trasporti da eseguire nel primo mese della indetta mobilitazione; altri acconti verranno corrisposti nella stessa misura, in relazione alla entità dei movimenti via via previsti nei mesi successivi. La liquidazione avverrà su presentazione di contabilità mensili da parte dell'Amministrazione ferroviaria, la quale si varrà, per redigerle, di tutti gli elementi delle proprie scritture.

L'Amministrazione ferroviaria per la liquidazione dei conti si rivolgerà esclusivamente al Ministero della Difesa - Esercito.

b) *Trasporti senza scorta.*

I trasporti senza scorta sono effettuati sotto la diretta responsabilità dell'Amministrazione ferroviaria e con la osservanza delle norme stabilite per il tempo di pace.

c) *Altri trasporti.*

I trasporti eseguiti per conto particolare o a mezzo di imprese avranno luogo, in ogni caso, con le norme del tempo di pace.

CAPO QUINTO

R e c l a m i

§ 20 - Si applicano le disposizioni di cui all'art. 58 delle "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato".

R i l i e v i

§ 21. — Per qualsiasi rilievo emesso a carico di Enti militari o persone, riguardo a trasporti eseguiti in base al presente Regolamento, i competenti uffici ferroviari dovranno rivolgersi agli Enti stessi o alle Autorità da cui le persone dipendono.

I detti uffici, qualora non potessero ottenere il pagamento delle relative somme, si rivolgeranno all'Autorità militare immediatamente superiore a quella alla quale si erano dapprima rivolti.

Le stazioni debbono dar corso immediatamente alle pratiche per il recupero delle somme costituenti i rilievi a debito sia di amministrazioni militari sia del personale da queste dipendente.

Comunque l'Amministrazione militare è tenuta a pagare all'Amministrazione ferroviaria i titoli di cui sopra nel caso di impossibilità a perseguire i diretti responsabili o nel caso di loro insolvibilità.

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1
Regol. trasporti militari
(§ 11)

**NORME PER IL TRASPORTO DI FULMINATO DI MERCURIO
IN MASSA ALLO STATO DI ANNEGAMENTO**

Per il trasporto di fulminato di mercurio in massa, ammesso eccezionalmente nella quantità massima di un chilogrammo per spedizione, previa richiesta indirizzata tempestivamente alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, sono da osservare le seguenti prescrizioni:

1° Il fulminato di mercurio dovrà trovarsi allo stato di annegamento.

2° L'imballaggio del medesimo corrisponderà in tutto a quello dell'annesso disegno, cioè il fulminato di mercurio sarà rinchiuso in un foglio di caucciù di un millimetro di spessore (disco di cm. 50 di diametro) come in una borsa (1), strettamente legato al collo da un cordoncino di seta; la borsa verrà adagiata sopra uno strato di spugne ben lavate ed inzuppate d'acqua (2) disposte sul fondo di un vaso (3) di ebanite e sarà mantenuta in posto da altre spugne bagnate riscaldate all'intorno ed al di sopra, in modo da riempire completamente il vaso. Il vaso di ebanite a sua volta verrà introdotto in una scatola cilindrica di legno (5) fatta a mo' di tinozza con le doghe tenute a sesto da tre sottili cerchi di rame, convenientemente imballata all'interno con uno strato di ovatta di cotone (4).

La scatola di legno sarà avvolta in un materassino di crine animale aderente alle pareti cilindriche (6) e da due materassini analoghi a forma di disco aderenti alle due basi, fondo e coperchio; e finalmente sarà avviluppata in uno strato di tela greggia di canapa (7), cucito e suggellato con ceralacca come si suole praticare coi gruppi di valori.

Poichè importa soprattutto che il fulminato non abbia a prosciugarsi durante il viaggio e quindi che il recipiente non possa ribaltarsi, la scatola di legno è munita di una maniglia rigida di ferro verniciata (8), che dovrà sporgere fuori dell'involuppo di tela, facilitandone insieme la introduzione, l'estrazione e l'adattamento stabile con la bocca in alto. L'involto verrà poi introdotto in un canestro di vimini con manico pieghevole ed assicurato in posto mediante doppia legatura, con spago, come risulta dal disegno; si riempiranno, infine, le intercapedini fra involto e canestro con trucioli, o meglio, con ovatta di cotone.

3° Il trasporto in stazione, il carico nel carro in partenza, lo scarico in arrivo, il trasporto dalla stazione al luogo di destinazione, saranno eseguiti a cura dell'Amministrazione militare, i cui incaricati dovranno eseguire la chiusura ed apertura del carro e presenziare il piombamento e lo spiombamento.

4° Il fulminato di mercurio dovrà essere caricato in carro apposito isolato ed a cura dell'Amministrazione militare assicurato nel carro in modo che, nelle discese o ascese lungo il percorso, non possa il recipiente o collo spostarsi ed andare ad urtare contro le pareti del carro.

5° Il trasporto come sopra del fulminato di mercurio, non potrà essere fatto nella stagione invernale (dal 15 ottobre al 15 marzo); dovrà effettuarsi con soli treni ad esclusivo servizio merci, e, in mancanza di questi, con treni appositi, esclusi sempre ed in qualunque caso i treni che trasportino viaggiatori.

6° Ai detti trasporti saranno inoltre applicabili tutte le norme e condizioni stabilite dall'Allegato 7 alle « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle F. S. » (categorie 12ª, 13ª e 14ª), tanto in ordine alla responsabilità, che in ordine alla etichettatura speciale dei colli, ecc.

ALLEGATO N. 2
mod. C
Regol. trasporti militari
(§ 5)

Richiesta modello C per il trasporto di quadrupedi, merci, veicoli, ecc., appartenenti alle Amministrazioni militari e per il trasporto di masserizie, ecc. di proprietà dei Militari.
(Da allegarsi al documento di trasporto).

TRASPORTI MILITARI

Registro N. Richiesta N.

MERCI, VEICOLI, QUADRUPEDI, ecc.

(1)

Mittente (2)

Destinatario

Trasporto da a

Via da percorrere con treno (3)

MERCI, MATERIALI, ECC., COMPRESI GLI ESPLOSIVI DELLA CATEGORIA 11*

ESPLOSIVI DELLE CATEGORIE 12*, 13* E 14*

Quantità dei colli	Qualità dei colli e loro contenuto	Peso dichiarato kg.	Quantità dei colli	Qualità dei colli e loro contenuto	Peso dichiarato kg.

Quadrupedi | Bardature, oggetti di scuderia, attrezzi di
n. contenzione e governo: colli n. kg.

Veicoli ed affusti	(4)	Esplosivi caricati nei veicoli e costituenti carico eventuale	
		Categoria	Peso

ANNOTAZIONI (5)

.....
.....
.....
.....

(*) (6) // 19

(*) Bollo d'Ufficio o dichiarazione « Ufficio sprovvisto di bollo » firmata da chi la rilascia.

IL (7)

(1) Corpo, Ufficio, ecc., che rilascia la richiesta. — (2) Per le spedizioni per conto particolare, indicare il nome e il grado del mittente e per quale motivo fu emesso il documento. — (3) Speciale, merci a resa ordinaria, merci celere, viaggiatori locale o viaggiatori diretto. — (4) Indicare se i veicoli sono: a 2 od a 4 ruote senza parti di ricambio e senza accessori; con parti di ricambio ed accessori; con carico regolamentare; con o senza carico eventuale. Infine indicare il peso dei veicoli. — (5) Per i veicoli menzionare il carico eventuale e le parti di ricambio e gli accessori non rinchiusi. Qualora si tratti di molti colli o veicoli allegare una nota descrittiva e menzionarla in questo spazio. In generale porre tutte le indicazioni più opportune per l'esatta applicazione delle tasse. — (6) Luogo e data del rilascio. — (7) Grado e firma di chi rilascia la richiesta.

Bollo della
stazione
di partenza

Eseguite le spedizioni sotto i numeri